

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

86.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 16 GIUGNO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LUIGI DINO FELISETTI

## INDICE

	PAG.	PAG.	
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Notificazione di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2209) . . . . .	1159	Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3285) . . . . .	1166
PRESIDENTE . . . . .	1159, 1160, 1162 1163, 1164, 1165	PRESIDENTE . . . . .	1166, 1168
BOATO MARCO . . . . .	1160, 1161, 1165	RICCI RAIMONDO . . . . .	1168
DE CATALDO FRANCESCO ANTONIO . . . . .	1164	RIZZO ALDO, <i>Relatore</i> . . . . .	1166, 1168
DE CINQUE GERMANO, <i>Relatore</i> . . . . .	1160, 1161 1163, 1164	SABBATINI GIANFRANCO . . . . .	1168
GARGANI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	1160, 1161 1162, 1165		
RICCI RAIMONDO . . . . .	1161, 1162, 1164	<b>La seduta comincia alle 11.</b>	
RIZZO ALDO . . . . .	1160, 1161, 1163, 1164, 1165	PIERLUIGI ONORATO, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
<b>Disegno di legge</b> (Discussione e rinvio):		(È approvato).	
Estensione al personale degli Archivi notarili delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3258) . . . . .	1165	<b>Seguito della discussione del disegno di legge: Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari (Approvato dalla II Commissione permanente del Senato) (2209).</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1165	PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Notificazioni di atti a mezzo	
DE CINQUE GERMANO, <i>Relatore</i> . . . . .	1165		
RICCI RAIMONDO . . . . .	1165		
RIZZO ALDO . . . . .	1165		
SABBATINI GIANFRANCO . . . . .	1165		

posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari», già approvato dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 3 dicembre 1980.

Ricordo ai colleghi che, nel corso della precedente seduta, l'onorevole Rizzo aveva presentato i seguenti emendamenti all'articolo 7:

*al secondo comma dopo le parole: « il piego è consegnato », aggiungere le altre: « nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare »;*

*al terzo comma sostituire le parole: « ove è la residenza, la dimora, il domicilio » con le altre: « o ad un vicino di casa ».*

Ricordo altresì che il Governo aveva chiesto all'onorevole Rizzo di ritirare i propri emendamenti per evitare il rinvio del disegno di legge al Senato, pur concordando sul primo di essi.

MARCO BOATO. Condivido il primo degli emendamenti presentati dal collega Rizzo, tanto che vi appongo la mia firma, mentre sono contrario al secondo.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Già nel corso della seduta precedente avevo detto di essere d'accordo sul primo degli emendamenti, mentre per il secondo mi ero rimesso alla Commissione.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Anche io sono favorevole al primo degli emendamenti Rizzo e contrario al secondo.

ALDO RIZZO. Con riferimento al secondo dei miei emendamenti, desidero far presente che all'articolo 7 è detto: « In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ove è la residenza, la dimora, il domicilio, ovvero a persona che è vincolata da rapporto di lavoro continuativo, e comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario ». Se approviamo il mio

emendamento al secondo comma, che aggiunge le parole « nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare », è superflua la locuzione « ove è la residenza, la dimora, il domicilio » e si può anche prevedere la consegna al vicino di casa, tenendo presente che ciò è previsto dall'attuale codice di procedura civile. In altri termini, se la notificazione avviene nelle mani proprie del destinatario, essa può essere fatta in qualsiasi luogo; se così non è, il luogo della notificazione deve essere quello indicato sulla busta e questo deve valere per tutti i casi e deve essere precisato in tutti i commi dell'articolo, altrimenti potrebbero nascere notevoli problemi sul piano interpretativo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rizzo al secondo comma.

*(È approvato).*

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. In relazione all'emendamento Rizzo al terzo comma, vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che, essendo già menzionata, nell'articolo 8, la figura del vicino di casa, per quanto riguarda la disciplina prevista dall'articolo al nostro esame, anche qualora il vicino di casa rifiuti la notifica, questa ultima si dà per avvenuta. Tale previsione è, a mio avviso, gravissima soprattutto sul piano della procedura penale, in quanto si viene a configurare una fattispecie che mi sembra assolutamente non idonea.

ALDO RIZZO. Per venire incontro alle preoccupazioni dell'onorevole sottosegretario, nell'emendamento in questione potremmo aggiungere la formula: « il vicino che accetti di ricevere », secondo una dizione già contenuta nel terzo comma dell'articolo 139 del codice di procedura penale.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Riterrei opportuno sopprimere comunque la previsione della notifica al vicino di casa.

RAIMONDO RICCI. Anche io ho molte perplessità in merito alla formulazione dell'emendamento al nostro esame e concordo con il sottosegretario circa l'opportunità di eliminare la previsione della notifica in esso contenuta. Non capisco, poi, perché si debba introdurre nell'articolo tale previsione: a mio avviso, il testo predisposto dal Senato è più garantistico e quindi sarebbe preferibile adottare quella formulazione. Vorrei far notare, tanto per fare un esempio, che il vicino di casa potrebbe avere un rapporto di inimicizia con il destinatario della notifica e, quindi, essere indotto a non consegnarla. Ritengo, inoltre, che non sia neppure opportuno sopprimere le parole « ove è la residenza ».

MARCO BOATO. Anche io, come ho detto, sono contrario all'emendamento Rizzo al terzo comma.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Circa lo emendamento Rizzo al terzo comma sono favorevole al mantenimento della formulazione contenuta nel testo predisposto dal Senato: non sollevo, comunque, problemi in proposito, ribadendo, tuttavia, di essere contrario all'introduzione della previsione relativa alla consegna della notifica al vicino di casa.

ALDO RIZZO. Ritiro la seconda parte del mio emendamento al terzo comma, insistendo però sulla proposta di soppressione delle parole: « ove è la residenza, la dimora, il domicilio »: dopo aver precisato, infatti, che la consegna del piego deve avvenire nel luogo indicato sulla busta, nel comma successivo — che riguarda la stessa situazione — non si può fare riferimento alla residenza, alla dimora o al domicilio. Tale dizione non è semplicemente pleonastica, ma potrebbe risultare pericolosa. L'articolo 7 stabilisce, al primo comma, che la consegna deve avvenire nelle mani proprie del destinatario, ma non precisa il luogo della notificazione perché essa può essere fatta in qualunque luogo. Il secondo comma dello stesso articolo prevede la notificazione a mano a perso-

ne diverse dal destinatario: in tal caso è opportuno indicare il luogo in cui la notificazione dovrà essere effettuata in quanto bisogna evitare che ciò possa avvenire in luogo diverso da quello indicato sulla busta, che contiene l'atto da notificare, altrimenti si ridetermina la stessa situazione di cui all'articolo 9. Il terzo comma, fa riferimento allo stesso luogo e pertanto, in relazione a questa nuova ipotesi, non si possono prendere in considerazione la residenza, la dimora o il domicilio.

Forse, per chiarire ulteriormente il significato del mio emendamento, è opportuno richiamare le precedenti disposizioni. L'articolo 3 recita al primo comma: « L'ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto, facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento ». Il secondo comma dello stesso articolo è del seguente tenore: « Presenta all'ufficio postale la copia dell'atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest'ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca; vi appone, altresì, il numero del registro cronologico, la propria sottoscrizione ed il sigillo dell'ufficio ». Il plico reca già l'indicazione del nome, del cognome e della residenza, dimora o domicilio del destinatario; pertanto, sulla base delle disposizioni dell'articolo 7, il luogo in cui deve avvenire la notificazione è indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. La preoccupazione dell'onorevole Rizzo mi sembra fondata: la notifica effettuata personalmente al destinatario, infatti, può avvenire anche in luogo diverso da quello indicato sulla busta essendo la persona che la riceve, appunto, il destinatario della notifica stessa.

Comunque, poiché tutti siamo d'accordo sulla necessità di apportare alcune modifiche al testo, per cui il provvedimento dovrà comunque tornare al Senato, possiamo anche eliminare questo pleonasma.

Sono, pertanto, favorevole alla nuova formulazione dell'emendamento Rizzo al terzo comma.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Non posso che ripetere che il Governo si rimette alla Commissione.

RAIMONDO RICCI. Il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'emendamento Rizzo al terzo comma, in quanto non lo ritiene necessario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Rizzo al terzo comma, nella sua nuova formulazione, sul quale il relatore si è dichiarato favorevole mentre il Governo si è rimesso alla Commissione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 7 nel suo complesso con le modifiche apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 8.

Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano

di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato subito nell'ufficio postale. L'agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d'ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull'avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall'agente postale, è unito al piego.

Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall'impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all'avviso di ricevimento, al mittente con l'indicazione « non ritirato ».

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente in raccomandazione.

La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 9.

Nel caso di cambiamento di abitazione o di recapito del destinatario nello stesso comune, l'agente postale, qualora sia ve-

## VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1982

nuto a conoscenza del nuovo indirizzo, provvede alla immediata consegna o, se ciò non sia possibile, ne cura la consegna a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è il nuovo recapito o la nuova abitazione.

Se il nuovo recapito o la nuova abitazione è fuori della circoscrizione del comune, lo indica a tergo della busta che restituisce subito in raccomandazione al mittente.

Analoga indicazione, datata e sottoscritta, fa sull'avviso di ricevimento in caso di irreperibilità del destinatario, restituendolo, subito, al mittente col piego, in raccomandazione.

L'onorevole Rizzo ha presentato i seguenti emendamenti:

*al primo comma sostituire le parole:* di abitazione o di recapito *con le parole* di residenza o di dimora o di domicilio *e le parole* il nuovo recapito o la nuova abitazione *con le altre* la nuova residenza, dimora o domicilio;

*dopo il primo comma aggiungere il seguente comma:*

« Nei casi previsti dal comma precedente la notificazione può essere eseguita solo se la consegna del piego è fatta personalmente al destinatario. Se la consegna è fatta ad una delle persone indicate nell'articolo 7, il consegnatario deve confermare che la notificazione è fatta nella nuova residenza o dimora o domicilio del destinatario e della dichiarazione è fatta menzione sull'avviso di ricevimento e nel registro di consegna. Se le persone alle quali può farsi la consegna, rifiutano di rilasciare la dichiarazione o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è restituito al mittente »;

*al secondo comma sostituire le parole:* il nuovo recapito o la nuova abitazione *con le seguenti:* la nuova residenza, la nuova dimora o il nuovo domicilio.

ALDO RIZZO. Il mio emendamento al primo comma, che sostituisce la parola

abitazione con le altre « la nuova residenza, dimora o domicilio » si orienta nella stessa linea dell'articolo 139 del codice di procedura civile che è intitolato: « Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio ». La modifica da me proposta è necessaria per non introdurre nuovi concetti giuridici che potrebbero risultare pericolosi ai fini dell'interpretazione della norma.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Il primo comma contiene un riferimento ai primi tre commi dell'articolo 7 e, quindi, mi sembra che rechi un'indicazione precisa.

Potremmo poi aggiungere un secondo periodo del seguente tenore: « Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è restituito in raccomandazione al mittente ».

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole da* provvedere *fino alla fine del comma con le altre:* provvede, nei modi indicati dal primo, secondo e terzo comma dell'articolo 7, alla immediata consegna direttamente o, se ciò non sia possibile, a mezzo dell'agente incaricato del servizio nel settore ove è la nuova residenza o la nuova dimora o il nuovo domicilio del destinatario.

Se le persone indicate nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 7 rifiutano di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna o mancano o sono inidonee o assenti, il piego è restituito in raccomandazione al mittente.

ALDO RIZZO. Sono d'accordo sull'emendamento presentato dal relatore e, di conseguenza, ritiro il mio emendamento aggiuntivo. Mi parrebbe però opportuno inserire, laddove si fa riferimento al rifiuto di sottoscrivere, da parte di coloro che ricevono l'atto, il registro di consegna, anche l'ipotesi di rifiuto di sottoscrivere l'av-

viso di ricevimento. Tale aggiunta mi sembra necessaria, tenuto conto del disposto del quarto comma dell'articolo 7: infatti, abbiamo poc'anzi riconosciuto l'opportunità di garantire che la notificazione avvenga presso il nuovo indirizzo del destinatario. Ora, tale garanzia sussiste qualora il soggetto che riceve l'atto - sia esso parente, portiere, familiare o convivente del destinatario - sia tenuto a dichiarare tale sua qualità ed a sottoscrivere la dichiarazione: ed è importante che questo risulti non solo nel registro di consegna ma anche nell'avviso di ricevimento, che poi viene inserito nel fascicolo processuale.

Pertanto, userei la seguente dizione: « rifiutando di sottoscrivere l'avviso di ricevimento, o l'avviso di consegna ».

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Dissento da questa proposta perché il caso di ritiro del piego ma di mancata firma dell'avviso di ricevimento è già previsto dal primo comma dell'articolo 8, il quale stabilisce che in tal caso l'agente postale, dopo avere consegnato il piego, attesta egli stesso la qualità del ricevente.

ALDO RIZZO. Altro è l'attestazione da parte dell'agente ed altro è l'attestazione da parte di chi riceve l'atto.

Se, tuttavia, la Commissione è d'accordo sull'impostazione data dal relatore, ritiro, ripeto, il mio emendamento aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Francesco Antonio De Cataldo ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:*

« È abrogato il secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale ».

FRANCESCO ANTONIO DE CATALDO. Devo sottolineare la contraddittorietà tra le disposizioni contenute nell'articolo 9 del provvedimento in discussione e quelle contenute nell'articolo 171 del codice di procedura penale. Infatti, se l'imputato dichiara il proprio domicilio e poi lo trasferisce, il giudice, se l'imputato non co-

munica tale variazione, gli manda la notifica al primo domicilio. Pertanto, le due norme sono diverse e fra loro in conflitto.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. Propongo di sospendere brevemente la seduta per cercare insieme una norma di raccordo tra le due norme richiamate dall'onorevole De Cataldo.

RAIMONDO RICCI. Il problema sollevato dall'onorevole De Cataldo è reale perché la contraddizione tra le due norme esiste. Infatti, da un lato, nel provvedimento che stiamo discutendo vi è il criterio della ricerca della dimora reale e, dall'altro, nel secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale vi è il principio della notifica ad un domicilio eletto o ad un domicilio dichiarato, che non corrisponde necessariamente al domicilio reale.

Quello sollevato dall'onorevole De Cataldo è, comunque, un problema di non poco momento perché la pura e semplice soppressione del secondo comma dell'articolo 171 del codice di procedura penale significherebbe una scelta di merito molto importante, che eliminerebbe dalla notifica penale la possibilità o il dovere da parte dell'imputato di dichiarare il domicilio e, quindi, di dichiarare che le notifiche gli vengano fatte anche in un luogo diverso.

Pertanto, data l'importanza della questione, potrebbe essere opportuna una pausa di riflessione su un argomento che è importante poiché comporta la scelta, relativa alla corrispondenza o meno del luogo della notifica penale o con una volontà del soggetto di indicare dove recapitarla, o con un'effettiva ricerca della residenza o del domicilio o della dimora. Ritengo quindi opportuna una pausa di riflessione su questo argomento.

PRESIDENTE. A mio avviso non possiamo procedere per *happenings* su una materia di questo genere, estremamente delicata e di riscontro non meramente teorico bensì operativo. Stiamo esaminando una norma che, in sostanza, è quasi di regolamento postale, applicata ai diritti

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1982

di difesa, e così via. Il relatore — secondo me abbastanza saggiamente — ha chiesto una sospensione del dibattito, considerando che il problema sollevato dall'onorevole De Cataldo è di rilevante importanza.

Invito, pertanto, i colleghi a pronunciarsi sulla richiesta di sospensione, formulata dal relatore.

ALDO RIZZO. Non ho nulla in contrario a sospendere la discussione su tale argomento, ma potremmo continuare il dibattito sugli altri punti.

MARCO BOATO. Sono anch'io d'accordo sulla richiesta di sospensione.

GIUSEPPE GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Io sono, invece, contrario alla sospensione.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre obiezioni, rimane stabilito di sospendere la discussione, e rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Estensione al personale degli Archivi notarili delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (3258).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Estensione al personale degli Archivi notarili delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ».

L'onorevole Germano De Cinque ha facoltà di svolgere la relazione.

GERMANO DE CINQUE, *Relatore*. L'articolo unico di questa leggina autorizza la devoluzione, al personale che presta servizio presso l'amministrazione degli Archivi notarili, di un importo corrispondente

a 108 mila ore di lavoro straordinario nell'anno 1981, a 226 mila ore di lavoro straordinario nell'anno 1982, ed a 106 mila ore di lavoro straordinario nell'anno 1983. L'aumento della mole di lavoro è conseguenza di un aggravato impegno degli Archivi notarili, a causa della complessa attività istituzionale che essi devono svolgere, anche in rapporto alla recente entrata in vigore del nuovo regolamento per la registrazione dei testimoni.

Non vi sono maggiori oneri di spesa (dato che il riferimento è agli anni 1981 e 1982): ad essa si fa fronte con prelevamento di fondi dell'amministrazione degli Archivi notarili.

Il provvedimento in esame è senz'altro opportuno e meritevole di approvazione è la corresponsione di questi importi per l'effettuazione di un lavoro veramente straordinario; si tratta dell'estensione di un beneficio già goduto da altri dipendenti, alcuni dei quali appartenenti agli stessi Archivi notarili.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAIMONDO RICCI. Sono favorevole al disegno di legge e vorrei pregare il Presidente di non chiudere la discussione generale, perché probabilmente interverrà, in altra seduta, qualche rappresentante del mio gruppo più esperto nella materia in discussione.

GIANFRANCO SABBATINI. Il gruppo democristiano è favorevole all'approvazione del provvedimento di legge.

ALDO RIZZO. Anch'io mi dichiaro favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Per dar modo ad altri colleghi di intervenire, ritengo opportuno rinviare la discussione del disegno di legge ad altra seduta. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

**Discussione del disegno di legge: Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi (3285).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi ».

L'onorevole Rizzo ha facoltà di svolgere la relazione.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Il disegno di legge opportunamente provvede alla regolamentazione delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre dinanzi all'autorità giudiziaria ed ai custodi sia nell'ambito del processo civile, sia nell'ambito del processo penale. Nella relazione al provvedimento si fa presente che l'attuale disciplina di tali indennità è dettata da norme di antica data, alcune addirittura del 1865: da ciò la necessità di una organica revisione della materia.

Entrando nel merito, desidero subito mettere in evidenza le norme più rilevanti che si vogliono introdurre. Per quel che riguarda il testimone, è prevista un'indennità giornaliera di 3 mila lire; nel caso in cui il testimone è un lavoratore autonomo oppure dipendente che, assentandosi dal lavoro non percepisce retribuzione, la indennità è fissata in lire 15 mila giornaliere. Viene precisato, altresì, che la mancata retribuzione deve essere provata e che ai minori di anni 14 non spetta alcuna indennità. Oltre all'indennità giornaliera ne viene riconosciuta anche una di trasferta, assieme al rimborso delle spese di viaggio, nel caso in cui il luogo di provenienza sia distante da quello in cui si rende la testimonianza almeno di 20 chilometri e la trasferta sia superiore a 24 ore. Ove sia inferiore a tale periodo di tempo, l'indennità viene assegnata in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di trasferta. Relativamente al rimborso spese è stabilito che queste devono essere state effettivamente sostenute e che il parametro di riferimento è il tariffario della seconda classe dei

treni. È previsto pure l'utilizzo dell'aereo, di altri mezzi straordinari e della propria autovettura; in questi casi, per ottenere il rimborso è necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria. L'indennità di trasferta ed il rimborso sono riconosciuti anche a chi accompagna il minore di anni 14 oppure una persona affetta da grave invalidità; anche in questo caso è necessario presentare adeguata documentazione all'autorità giudiziaria.

L'articolo 5 del disegno di legge stabilisce che la competenza a liquidare l'indennità e le spese dovute ai testimoni è attribuita al dirigente della cancelleria o segreteria giudiziaria dell'ufficio giudiziario ove è avvenuta la deposizione, su istanza dell'interessato. È prevista anche la possibilità di ricorso in via amministrativa al capo dell'ufficio giudiziario.

L'articolo 6 estende il trattamento economico previsto per i testimoni ai depositari pubblici o privati di documenti, chiamati dinanzi all'autorità giudiziaria per ragioni inerenti alla loro attività.

L'articolo 7 stabilisce l'indennità giornaliera spettante ai custodi, nella misura di mille lire, che si riducono alla metà nel caso in cui la custodia si protragga oltre i sessanta giorni. Nel caso in cui l'attività del custode sia di conservazione o di amministrazione di beni particolarmente complessi, l'indennità può essere aumentata sino a lire 15 mila giornaliere. Il giudice può autorizzare il custode, ove lo ritenga necessario, ad avvalersi dell'ausilio di prestatori d'opera ed a sostenere spese sempre ai fini della custodia. La liquidazione del compenso agli ausiliari è effettuata secondo i criteri stabiliti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319, mentre le spese vengono rimborsate in base a nota specifica corredata dalla corrispondente documentazione.

L'articolo 8 prevede che la liquidazione dell'indennità e delle spese spettanti al custode è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero, competenti in base alla normativa vigente. È prevista altresì la possibilità di ricorso contro tale decreto entro 20 giorni dall'avvenuta comunicazione, davanti al tribu-



nale o alla Corte di appello alla quale appartiene il giudice o presso la quale esercita le sue funzioni il pubblico ministero. Il procedimento di impugnazione è regolato dalle disposizioni dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794. Il tribunale o la Corte, su istanza dell'opponente, possono, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

Con l'articolo 9 si fissa in un anno il termine di prescrizione per l'esercizio del diritto alla riscossione della indennità e al rimborso delle spese. La disposizione contenuta nell'articolo 10 rappresenta una novità particolarmente significativa. Si stabilisce, infatti, che «ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro, può essere adeguata la misura delle indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7».

Ritengo che il disegno di legge in discussione sia particolarmente opportuno, data l'esiguità delle indennità attualmente corrisposte. È davvero strano, infatti, che lo Stato, nel momento in cui obbliga il cittadino a deporre dinanzi all'autorità giudiziaria, non provveda alla corresponsione di un compenso che indennizzi il testimone della mancata retribuzione conseguente alla sua assenza dal lavoro.

Nel ribadire l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge, vorrei far presente anche le mie perplessità relative ad alcune disposizioni sulle quali richiamo l'attenzione del Governo. In particolare, per quel che riguarda l'articolo 3, mi chiedo se sia opportuno fissare, in via assoluta, la liquidazione delle spese di viaggio in base alle tariffe della seconda classe dei treni o se, invece, non sarebbe più opportuno prevedere che l'autorità giudiziaria possa preventivamente autorizzare il viaggio in prima classe, tenendo in considerazione, ad esempio, l'età della persona chiamata a testimoniare. Mi chiedo, inoltre, se non sia il caso di introdurre una disposizione con la quale si precisi che le norme di cui agli articoli 1 e 4 — che prevedono particolari diritti per i testimoni — siano riportate nell'avviso con il quale il testi-

mone è citato a comparire. Intendo riferirmi alla possibilità di chiedere all'autorità giudiziaria di potersi spostare con il mezzo aereo e di farsi accompagnare da persona che ha diritto all'indennità; sono, infatti, elementi che potrebbero invogliare il testimone a comparire, tenuto conto che in conseguenza delle disposizioni contenute nel disegno di legge, l'indennità giornaliera aumenta fino a 15 mila lire.

Per quel che riguarda l'indennità ai custodi, penso che sia il caso, recependo un suggerimento della magistratura, di non prevedere un'indennità giornaliera fissa di mille lire. Sembra più opportuno che il Ministero di grazia e giustizia, di concerto con quello del tesoro, predisponga una tabella che scaglioni e differenzi l'indennità in questione, non solo in relazione alla durata della custodia, ma anche con riferimento agli oneri da essa derivanti ed al valore del bene custodito. Infatti, l'indennità prevista dalla legge può essere a volte eccessiva, come nel caso della custodia di un autoveicolo abbandonato per anni senza che da parte del custode si richieda una particolare attività, ed altre volte invece può essere insufficiente in relazione agli oneri della custodia. Mi chiedo allora — e chiedo al Governo — se non sia il caso di disciplinare tutta la materia con apposito decreto che tenga conto degli elementi che giustificano una diversificazione delle indennità di custodia.

Si tratta di serie perplessità che ritengo opportuno sottoporre all'attenzione del Governo, il quale potrà chiarire se ritiene di dover accogliere i suggerimenti da me indicati o di approvare l'articolo 7 nell'attuale stesura.

Vorrei inoltre sottolineare la validità dell'articolo 10, anche se, per la verità, appare strano che l'indennità venga riconosciuta con legge e poi possa essere modificata sulla base di un decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del ministro di grazia e giustizia, di concerto con il ministro del tesoro. Pur considerando discutibile tale procedura, ritengo tuttavia molto utile prevedere la possibilità di un adeguamento triennale delle indenni-

VIII LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 16 GIUGNO 1982

tà che tenga conto anche della svalutazione della moneta.

Concludo questa mia breve relazione raccomandando — al di là delle osservazioni che ho ritenuto opportuno formulare — l'approvazione urgente del provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RAIMONDO RICCI. Vorrei esprimere brevemente alcune perplessità in ordine al disposto dell'articolo 7, il quale prevede un'indennità giornaliera di mille lire a favore dei custodi per l'opera espletata nei settori civile e penale, suscettibile di aumento fino a quindicimila lire, qualora la custodia comporti attività di conservazione o di amministrazione particolarmente complesse: ecco, io ho la preoccupazione che possa verificarsi una concentrazione di incarichi di custodia a favore di una stessa persona e che, di conseguenza, questa indennità diventi una forma suppletiva di emolumento, dando così luogo a situazioni di privilegio.

Sottopongo quindi tali perplessità alla considerazione del rappresentante del Governo, dichiarando comunque che la filosofia del provvedimento in esame, per quanto riguarda la parte concernente le inden-

nità spettanti ai testimoni, mi convince senz'altro.

GIANFRANCO SABBATINI. Vorrei far presente al rappresentante del Governo, a mia volta, che l'indennità di lire quindicimila, prevista per i testimoni residenti nei comuni distanti almeno venti chilometri dalle località in cui sono chiamati a deporre, è piuttosto esigua.

ALDO RIZZO, *Relatore*. Concordo con l'osservazione dell'onorevole Sabbatini, soprattutto in relazione ai casi nei quali il testimone è costretto a pernottare nelle località in cui deve rendere la deposizione.

PRESIDENTE. Non essendo ancora pervenuti i pareri della I Commissione affari costituzionali e della V Commissione bilancio, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 12,50.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO